



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

DATI SUGLI OCCUPATI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE.

Il D.M. 156/2011 (recepito a livello regionale dal D.P.Reg. 28 novembre 2007, n. 8/L così come modificato dal D.P.Reg. 2 agosto 2012, n. 9/L) prevede che, per ciascun settore al quale partecipa, l'Associazione di categoria dichiara il numero complessivo di addetti.

Ai fini del rinnovo del Consiglio camerale i settori economici sono individuati come segue:

SETTORI	A T E C O 2 0 0 7 Lettere	Codici
AGRICOLTURA	A - Agricoltura, silvicoltura e pesa	da 1 a 3
INDUSTRIA	B - Estrazione dei minerali da cave e miniere	da 5 a 9
	C - Attività manifatturiere	da 10 a 33
	D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	35
	E - Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	da 36 a 39
	F - Costruzioni	da 41 a 43
COMMERCIO	G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli	da 45 a 47
TURISMO	I - Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	da 55 a 56
TRASPORTI E SPEDIZIONI	H - Trasporto e magazzinaggio	da 49 a 53
CREDITO	K64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari	----
ASSICURAZIONI	K65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K662 - Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 - Attività di gestione dei fondi	----
SERVIZI ALLE IMPRESE	J - Servizi di informazione e comunicazione	da 58 a 63
	L - Attività immobiliari	68
	M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	da 69 a 75
	N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	da 77 a 82
ALTRI SETTORI	P - Istruzione	85
	Q - Sanità e assistenza sociale	da 86 a 88
	R - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	da 90 a 93
	S - Altre attività di servizi	da 94 a 96
	T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	da 97 a 98
ARTIGIANATO	Le imprese iscritte all'Albo Artigiani dei settori: AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO e ALTRI SETTORI	
COOPERATIVE	Le imprese con forma giuridica di cooperativa dei settori: AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO e ALTRI SETTORI	

Sempre in base al suddetto DM l'Associazione di categoria deve dichiarare, oltre al numero complessivo degli addetti per settore economico, anche la fonte del dato da cui attinge l'informazione.

Di seguito si riporta l'estratto del modulo "Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" nella parte in cui l'Associazione dichiara la fonte del dato:

Il sottoscritto dichiara che i dati relativi al numero degli occupati sono stati acquisiti:

(barrare la casella corrispondente)

- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale;
- presso enti previdenziali e assistenziali;
- altro (da specificare)

Si riporta inoltre l'estratto del modulo "Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" nella parte in cui l'Associazione dichiara il numero degli occupati e le specifiche fornite per il loro calcolo:

Numero degli occupati⁽²⁾ nella circoscrizione della C.C.I.A.A. di Trento, anche in frazione di anno, delle imprese iscritte all'Organizzazione imprenditoriale alla data del 31 dicembre 2023^(*): n. unità, così ripartite:

- 1 – titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera
- 2 – familiari/coadiuvanti
- 3 – dipendenti⁽³⁾

(2) Numero degli occupati delle imprese iscritte all'Organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel Registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento ovvero le unità locali iscritte nel relativo Repertorio economico amministrativo (REA).

(3) tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

Sono esclusi i soggetti a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.

Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera.

CHIARIMENTI FORNITI DALLA CCIAA ALLE OO.II IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Per quanto concerne il quesito relativo alla dichiarabilità di soci e amministratori, il richiesto carattere di "prestatori d'opera" è riferito sia ai soci che agli amministratori d'impresa (espressione diversa da consiglieri di amministrazione) ed esprime il concetto che tali soggetti devono presentare un sufficiente grado di coinvolgimento nell'attività, gestione e vita dell'impresa. Quindi:

- a) per quanto riguarda i soci non sono dichiarabili i meri soci di capitali o finanziatori ma soltanto i soci che partecipano alla gestione dell'impresa;
- b) per quanto riguarda gli amministratori d'impresa deve trattarsi di soggetti investiti della legale rappresentanza o assegnatari di deleghe gestionali pregnanti e non meri componenti di un Consiglio di Amministrazione;
- c) il presidente legale rappresentante, in considerazione dell'evidente rilievo del ruolo assolto, può essere dichiarato più volte se rivesta tale qualità in più imprese;
- d) per quanto concerne i vicepresidenti, non si ritiene che gli stessi siano dichiarabili qualora dispongano esclusivamente di poteri sostitutivi ed esercitabili solo in caso di assenza o impedimento del presidente già considerato; nel caso siano assegnatari di deleghe gestionali sono dichiarabili in base ad esse e non in quanto vicepresidenti.

AVVERTENZE FORNITE DAL MISE ALLE OO.II PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 'ALLEGATO A'

La Commissione tecnica sulle modalità di rilevazione dei dati previsti dalla legge n. 580/1993, per la composizione dei Consigli camerali, composta da esperti dell'Istat, dell'Inps, del Ministero Attività Produttive, dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne, dell'UnionCamere e di InfoCamere ha affrontato, finora, le seguenti questioni:

Collaboratori Coordinati e Continuativi

In base alla classificazione statistica adottata dall'ISTAT (vedi questionario del censimento 2001 e relative istruzioni) i Co.Co.Co. non sono considerati addetti dell'impresa, in quanto non sono dipendenti a libro paga né titolari o prestatori d'opera.

Sono, invece, considerati "personale esterno all'impresa". Quindi, nell'ambito della rilevazione statistica prevale l'aspetto del lavoro autonomo del collaboratore.

In base alla disciplina fiscale i redditi prodotti dai Co.Co.Co. sono assimilati a quello di "lavoro dipendente". Le circolari ministeriali subordinano tale riconoscimento al fatto che la prestazione sia resa senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto in un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Si ritiene, pertanto, che ai fini della dichiarazione che le organizzazioni imprenditoriali devono rendere alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) del D.M. 24 luglio 1006 n. 501, per la composizione dei consigli camerali, i collaboratori coordinati e continuativi non possono essere inclusi tra gli addetti dell'impresa.

Lavori interinali.

Il lavoro interinale è disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Nell'ambito delle rilevazioni statistiche i lavoratori interinali sono considerati quali dipendenti dell'agenzia che li ha assunti e non dell'impresa per la quale lavorano.

In base alla disciplina fiscale i lavoratori interinali sono considerati quali dipendenti della società che li assume. Infatti, gli obblighi di ritenute alla fonte alle retribuzioni corrisposte al lavoratore temporaneo gravano sull'agenzia di lavoro interinale con la quale hanno concluso il contratto di lavoro e non all'impresa terza a favore della quale prestano temporaneamente la loro attività.

Ai fini della determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono ai seggi nei consigli camerali, i lavoratori interinali devono essere conteggiati dall'agenzia di lavoro temporaneo:

- a) per frazione d'anno e cioè per il periodo di tempo durante il quale hanno svolto la loro attività di lavoro;
- b) nel settore economico al quale appartiene l'agenzia di lavoro temporaneo dalla quale dipendono e non quali occupati del settore economico al quale appartiene l'impresa presso la quale hanno prestato il loro lavoro.

Lavoratori stagionali e lavoratori part-time.

I lavoratori stagionali devono essere considerati quali occupati del settore economico al quale appartiene l'impresa a favore della quale prestano la loro attività per un periodo limitato di tempo e, ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 24 dicembre 2001 n. 3536/C "il calcolo dell'occupazione deve essere

¹ Avvertenze impartite dal MISE in relazione al D.M. 24 luglio 1996, N. 501, ora sostituito dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e tuttora valide nel merito anche a livello regionale.

riferito a unita lavorative per anni" e quindi in base alla durata media dei contratti stagionali del settore deve essere operata la necessaria riconversione.

Familiari e coadiuvanti.

Nello schema di dichiarazione contenuto nell'allegato A sono considerati in modo distinto le figure dei familiari e dei coadiuvanti non a libro paga rispetto ai dipendenti.

Qualora il soggetto presti la propria attività nell'impresa essendo iscritto a libro paga esso diventa lavoratore dipendente a tutti gli effetti e, quindi, deve essere incluso nella relativa categoria.

CHIARIMENTI FORNITI DAL MISE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Circolare MISE 176648 del 13/08/2012

OCCUPATI - SOCIETA COOPERATIVE - SOCI PRESTATORI D'OPERA

I soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera possono essere ricompresi nella dizione "soci prestatori d'opera" riportata nella dichiarazione (numero occupati)?

Il socio prestatore d'opera partecipa alla cooperativa conferendo un'attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La prestazione dell'attività, definita in senso ampio "lavorativa", è il presupposto per l'inserimento all'interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivati dal contratto di società e non di contratto di lavoro. Pertanto soci e lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera potranno essere inseriti nella categoria "soci prestatori d'opera".

OCCUPATI - SOCIETA COOPERATIVE - CONTRATTI DI CO.CO.PRO.

I soci di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. possono essere contati tra i dipendenti di cui alla dichiarazione (numero occupati)?

I soci lavoratori di cooperativa inquadrati con un contratto di co.co.pro. potranno essere conteggiati tra la voce "dipendenti" dell'allegato A) al D.M. 156/2011² tra i quali risultano ricompresi i soci di cooperativa iscritti nei libri paga (oggi Libro Unico dei Lavoro). I lavoratori non soci inquadrati con contratto di co.co.pro. sono esclusi dal calcolo dei dipendenti di cui al citato allegato A) e pertanto non possono essere conteggiati ai fini del calcolo della rappresentatività dell'associazione alla quale l'impresa cooperativa e associata.

CALCOLO UNITA LAVORATIVE - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO — RESTI

Nel calcolo delle unita lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, può essere ammessa l'approssimazione all'unita nei caso di "resti"?

² Per la Regione Trentino Alto Adige si fa riferimento al D.P.Reg. 28 novembre 2012, 8/L e s.m.i che per il calcolo degli occupati si allinea alla normativa nazionale

Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione e quindi ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere considerato in nessun caso come unità intera. Pertanto, le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi deve essere calcolato in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina.

CALCOLO UNITA LAVORATIVE - LAVORATORI A TERMINE

Dal possesso delle informazioni relative al numero delle giornate lavorate e del numero dei lavoratori a termine, è possibile risalire al numero delle unità lavorative da indicare nella dichiarazione (numero occupati) e con quale modalità?

Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio:

- qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro;
- qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro;
- qualora il contratto a termine preveda lo svolgimento di 4 mesi lavorativi, il dipendente viene conteggiato pari a 0,3 ULA (4/12).

DICHIARAZIONE RELATIVA AI SOCI DI COOPERATIVA

Si chiede se, ai fini della determinazione del numero dei soci della cooperativa, debbano essere considerati anche i soci delle seguenti categorie:

- ***utenti*** (ad esempio, delle cooperative di consumo o di abitazione);
- ***finanziatori o sovventori*** (di cui anche persone giuridiche);
- ***soci delle banche di credito cooperativo;***
- ***soci volontari delle cooperative sociali.***

La norma dispone che le associazioni che intendono concorrere all'assegnazione del seggio spettante al settore delle società in forma cooperativa devono dichiarare oltre alle altre informazioni anche "il numero dei soci aderenti alle stesse". Di conseguenza le organizzazioni che concorreranno all'assegnazione del seggio della cooperazione dovranno dichiarare il numero complessivo dei soci aderenti alle società da loro rappresentate e potranno considerare in tale numero totale tutte le figure di soci, ivi comprese quelle sopra indicate (utenti, finanziatori o sovventori, delle banche di credito cooperativo e volontari delle cooperative sociali). La dichiarazione relativa al numero totale di soci delle cooperative è necessario per attribuire il seggio spettante al settore cooperativo, quando il quoziente nelle cifre

intere, ottenuto calcolando i dati forniti da ciascuna delle organizzazioni di settore (numero delle imprese aderenti, numero degli occupati, valore aggiunto, diritto annuale versato) sia pari. In tale fattispecie, il seggio viene attribuito all'organizzazione "che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti". Tutte le figure sopra riportate non potranno, invece, essere considerate dalle organizzazioni concorrenti all'interno dell'altra dichiarazione relativa al numero degli occupati nelle società in forma cooperativa aderenti alle associazioni del settore perché non si tratta di figure di "occupati" nelle imprese, ma di soggetti che svolgono altre funzioni, diverse da quelle di coloro che partecipano al processo produttivo.

CALCOLO UNITA LAVORATIVE — VOUCHER

I "Buoni lavoro" (Voucher) possono essere considerati nel novero degli occupati di cui alla dichiarazione (numero occupati)?

I Voucher rappresentano una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuario, per tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante "buoni lavoro" (voucher).

Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria "dipendenti" per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali.

CALCOLO UNITA' LAVORATIVE SETTORE AGRICOLTURA

Come deve essere conteggiata la frazione di unità di lavoro per i lavoratori stagionali del settore agricolo?

Nel documento dell'ISTAT del 26 giugno 2013 relativo a "I risultati economici delle aziende agricole" si afferma che "... in agricoltura una unità di lavoro (ULA) è posta pari a 280 giornate lavorate nell'azienda. Le giornate lavorate sono intese come giornate effettivamente lavorate di almeno 8 ore".

SPECIFICHE SUL DATO DEGLI OCCUPATI PRESENTE NELLA VISURA CAMERALE

Ogni tre mesi INPS invia ad InfoCamere le informazioni dei dati previdenziali delle aziende con dipendenti, degli autonomi iscritti alle casse previdenziali INPS (artigiani, commercianti) e delle imprese agricole.

I dati forniti vengono omogeneizzati ed attribuiti a distinti soggetti INPS (fisici o giuridici) identificati dal codice fiscale o dalla chiave CCIAA-NREA ed abbinati alle imprese non cessate del Registro delle imprese.

Il numero di addetti presente in visura è un dato statistico di fonte INPS ed il calcolo avviene con criteri differenti rispetto a quanto previsto dal D.M. 156//2011;

I conteggi dei dipendenti e degli indipendenti non sono espressi in ULA come richiesto dal D.M. 156/2011. Il numero degli addetti esposto negli output del Registro Imprese è un valore medio trimestrale calcolato in base a specifici algoritmi.

In particolare il dato in visura riporta, ad ogni trimestre, i valori puntuali di ciascun trimestre + la media annuale relativa al trimestre di riferimento. Ad esempio al III trimestre il dato esposto è la media dai primi 3 trimestri e al IV trimestre è la media dei 4 trimestri dell'anno. Negli arricchimenti relativi alla procedura di Rinnovo, solamente il dato medio del trimestre, come appena descritto, viene riportato, con riferimento gli addetti della provincia in esame.

Il numero medio degli addetti dipendenti comprende i dipendenti delle aziende e i dipendenti delle imprese agricole; invece, nel calcolo degli addetti indipendenti finiscono i valori denunciati alla previdenza dagli artigiani e dai commercianti. E' incluso nel dato degli indipendenti, non scorporabile, il dato relativo a familiari/coadiuvanti. Mancano tutti quei soggetti che sono iscritti a casse previdenziali non gestite da INPS.

Ad esempio, nel dato esposto in visura mancano i dati relativi ad altre casse previdenziali quali geometri o professionisti che non fanno parte della gestione INPS. Già questo può determinare delle differenze notevoli per alcuni settori; Mancano, quindi, anche i dati relativi ai prestatori d'opera.

In Visura, la distribuzione degli addetti per contratto, orario di lavoro e qualifica espresse in percentuali (esempio: lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato) è presente solo nelle visure di imprese con almeno 6 dipendenti e riguarda solo i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori agricoli.

Per le imprese agricole i tempi determinati sono calcolati mediante una stima delle giornate lavorate nel trimestre, tenendo conto che per aprire una posizione previdenziale sono necessari un numero minimo di giornate lavorate. Quindi il calcolo medio dei dipendenti di un trimestre è dato dalla somma dei dipendenti a tempo indeterminato e della stima di quelli a tempo determinato.

Il numero medio degli addetti dipendenti e indipendenti è disponibile per "localizzazione" INPS: le posizioni previdenziali INPS (localizzazioni) si riferiscono ai comuni nei quali opera l'impresa: ciò significa che, se in un comune ci sono più unità locali attive dell'impresa, il numero medio degli addetti è riferito a tutte quelle localizzazioni e tecnicamente nel Registro imprese l'informazione è registrata nell'unità locale con progressivo più basso. L'imputazione del numero medio di

addetti all'unità locale con progressivo più basso avviene per ciascun Comune ove l'impresa è presente.

Se nelle forniture INPS, invece, l'informazione relativa ai Comuni ove l'impresa è presente non è valorizzata allora il numero medio degli addetti è attribuito alla sede dell'impresa.

Dal 2017 sono stati aggiunti anche i dati relativi ai collaboratori cioè di quei lavoratori esterni che adottano con l'azienda una forma di collaborazione coordinata e continuativa. Quando presenti, sono riportati separatamente nella riga "collaboratori" e tutti solo sulla sede.

Peraltro, i collaboratori non devono essere presi in considerazione ai fini dei consigli camerali poiché riguardano una tipologia contrattuale espressamente esclusa (co.co.co).

I dati sugli addetti sono, quindi, divisi in tre categorie:

- dipendenti: lavoratori iscritti nei libri paga dell'impresa
- indipendenti: lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che non sono iscritti nei libri paga
- collaboratori: lavoratori esterni che operano con forme di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuo con il committente

Esempio di visura camerale:

Numero addetti rilevati al 30/06/2018
(informazione di sola natura statistica)

Totale addetti dell'impresa

	I	II	
	trimestre	trimestre	Valore medio
Dipendenti:	302	300	301
Indipendenti:	0	0	0
Totale:	302	300	301